



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-275-2026 DEL 16/09/2026

L'anno 2026, questo giorno sedici (16) del mese di settembre alle ore 09:15 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Il Segretario Generale fa presente la necessità di eliminare nella premessa e nel dispositivo i riferimenti agli allegati 2 e 3.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 10 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue **(deliberazione GC-275-2026)** e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA R.G. N. 1360/2026. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 4203 del 13/08/2026

OGGETTO: UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA R.G. N. 1360/2026.
AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge n. 160 del 30/12/2019, art. 1 comma 792;
- lo Statuto vigente del Comune di Parma;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con atto del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali (RGE), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle da ultimo apportate con atto consiliare n. 90 del 19/12/2022;
- il Regolamento del servizio di gestione integrata rifiuti urbani – ATERSIR Regione Emilia- Romagna – CAMB /2023/13 del 27/02/2023 s.m.i. ed in particolare l'art 20 punto n. 15;

Dato atto, in particolare, che:

- lo Statuto, all'art. 41, comma 3, lett. n), riserva alla Giunta la facoltà di promuovere e resistere alle liti, autorizzando i legali dell'Ente a stare in giudizio, mentre al successivo art. 43, comma 1, lett. a), attribuisce la rappresentanza processuale dell'Ente in capo al dirigente competente;
- l'art. 9 del ROUS, al comma 2, lettera d), stabilisce che *«la rappresentanza processuale è attribuita, ai sensi dello Statuto Comunale, al Dirigente del Servizio Advocatura Municipale [...]. Nei casi in cui la legge consenta all'Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale, la rappresentanza processuale spetta al Dirigente responsabile del rispettivo settore/servizio di competenza, il quale, se previsto dalla legge, ha facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati»;*
- l'art 57 del citato RGE stabilisce che *“1. È responsabile della gestione di un'entrata extratributaria il soggetto al quale le corrispondenti risorse sono assegnate attraverso il piano esecutivo di gestione. 2. Il responsabile dell'entrata: a) cura la redazione e l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'entrata; b) propone le tariffe e le agevolazioni relative all'entrata, per la loro approvazione; c) adotta i provvedimenti di accertamento, dispone rimborsi e compensazioni; d) coordina tutte le operazioni finalizzate all'acquisizione delle entrate e le esercita, ove non attribuite ad altra struttura operativa; e) cura il contenzioso e rappresenta l'ente in giudizio, secondo le disposizioni dello Statuto; f) cura i rapporti e gli scambi di informazioni con il servizio finanziario relativamente all'entrata gestita; g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata. 3. Nel caso in cui alcune delle fasi di gestione dell'entrata siano attribuite, secondo l'organizzazione dell'ente, a strutture organizzative diverse da quella assegnataria delle risorse nel PEG, il responsabile dell'entrata, nella sua funzione di coordinamento nei confronti di tali*

strutture:

- a) verifica la corretta applicazione della disciplina regolamentare, nonché delle tariffe e delle agevolazioni deliberate; b) fornisce supporto interpretativo, emana direttive, esercita azione di impulso e di richiamo in caso di inerzia; c) verifica il corretto svolgimento dell'attività istruttoria, di controllo e di recupero; d) acquisisce dalle strutture operative deputate le informazioni in forma massiva o di dettaglio utili per la gestione dell'entrata. 4. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione dell'entrata, il contratto di servizio individua e disciplina le attività affidate al gestore, mentre permangono comunque in capo al responsabile dell'entrata le funzioni di coordinamento, impulso, vigilanza e gestione amministrativa.”;
- l'art 58 del citato RGE stabilisce che “1. Le modalità di riscossione e le scadenze di pagamento sono disciplinate dalla legge, dagli specifici regolamenti dei servizi o delle entrate, o dai contratti stipulati.
2. In caso di assenza di disciplina specifica, la riscossione di un'entrata extra-tributaria avviene mediante recapito al debitore di un avviso bonario di pagamento, nel quale si richiede il saldo dell'obbligazione a su carico entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento. 3. In caso di inadempimento del debitore alle scadenze ordinarie previste per legge o regolamento oppure entro il termine indicato ai sensi del comma 2, prima dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, il responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.”;
 - l'art 59 del citato RGE stabilisce che “1. Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini previsti per il pagamento dell'obbligazione da parte dell'utente, il responsabile dell'entrata o il soggetto gestore provvede all'intimazione all'adempimento ed alla contestuale messa in mora, mediante accertamento esecutivo patrimoniale, da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) o piattaforma delle notifiche digitali (PND). 2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve essere notificato di norma entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata. 3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione. 4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti. 5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza necessità di notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 6. Con l'emissione di accertamento esecutivo patrimoniale, vengono addebitati all'utente inadempiente interessi moratori nella misura prevista dall'art. 23 e gli oneri di riscossione come disciplinati dall'art. 51 del presente regolamento.”;

Preso atto che è pendente presso gli Uffici del Giudice di Pace di Parma il procedimento n. 1360/2026 del 24/03/2026 promosso nei confronti del Comune di Parma e allo stesso notificato, avverso:

- il verbale di accertamento n. 235PR2023 del 24/07/23 emesso dal Nucleo Agenti Accertatori di IREN Ambiente S.P.A. che commina una sanzione, fra l'altro in forma ridotta, di € 218,20;
- il verbale di ispezione n. 000057PR2024VI redatto dal Nucleo Agenti Accertatori di IREN Ambiente S.P.A. in data 05/02/24 che non commina sanzioni;

Precisato che l'eventuale soccombenza, ferma restando la facoltà di ricorrere ai

successivi gradi di giudizio, comporterebbe l'annullamento del credito nei confronti della controparte, in forza dell'annullamento delle ordinanze ingiunzione di pagamento impugnate, del valore di cui al punto precedente;

Preso atto che, sulla base delle valutazioni del Settore Transizione Ecologica - S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare - e del quadro normativo sopra richiamato, si ritiene che emerga l'infondatezza delle tesi di controparte come esposte nell'atto introduttivo del procedimento, per i motivi che verranno conseguentemente illustrati nelle sedi di rito;

Ritenuto, quindi, opportuno che il Comune di Parma, in quanto chiamato espressamente in causa dal ricorrente nel procedimento R.G. n. 1360/2026 del 24/03/2026, si costituisca in giudizio per la difesa delle proprie ragioni di ente impositore;

Dato atto che:

il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona del dott. Andrea Peri, Responsabile della S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare del Settore Transizione Ecologica nominato con pg. 255967 del 01/09/2026;

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi di quanto previsto nella sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2026-2028;

Dato, altresì, atto che il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura “Non generazionale né potenzialmente tale” secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornata con delibera n. 455 del 24/12/2025;

Visti i decreti DSMG 54/2024 prot. 0343468 del 24/12/2024 e DSINDACO 24/2025 prot. 092680 del 01/04/2025 con i quali il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente del Settore Transizione Ecologica al Dott. Alessandro Angella;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Acquisito il parere di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la costituzione in giudizio entro i termini di legge;

Su proposta dell'Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Energetica, all'Agricoltura e alla Mobilità Gianluca Borghi,

DELIBERA

di **dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di **prendere atto** del ricorso pendente innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Parma, procedimento n. 1360/2026 del 24/03/2026 promosso nei confronti del Comune di Parma e allo stesso notificato, avverso:

- il verbale di accertamento n. 235PR2023 del 24/07/23 emesso dal Nucleo Agenti Accertatori di IREN Ambiente S.P.A. che commina una sanzione, fra l'altro in forma ridotta, di € 218,20:

- il verbale di ispezione n. 000057PR2024VI redatto dal Nucleo Agenti Accertatori di IREN Ambiente S.P.A. in data 05/02/2024 che non commina sanzioni;

di **autorizzare** la resistenza nel procedimento mediante costituzione in giudizio del Comune di Parma, nella persona del Dirigente del Settore Transizione Ecologica;

di **prendere atto** che il Dirigente ha facoltà di rappresentare e difendere il Comune di Parma nelle fasi di merito ed esecutive, di farsi sostituire o assistere in giudizio, di conciliare ove ne ricorrano i presupposti, in conformità alle norme legislative e regolamentari in materia di processo tributario;

di **dare atto** che:

- il Responsabile del Procedimento è individuato nel dott. Andrea Peri, Responsabile della S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare del Settore Transizione Ecologica, nominato con pg. 255967 del 01/09/2026;
- Il Dirigente competente, dott. Alessandro Angella, provvederà ad adottare gli atti conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi di quanto previsto nella sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2026-2028;
- la presente deliberazione è relativa a una misura “non generazionale né potenzialmente tale” secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 aggiornata con delibera n. 455 del 24/12/2025;

di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL D. Lgs. 267/2000, onde consentire la costituzione in giudizio nei termini di legge.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-275 DEL 16/09/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

P.D. n. 4203 del 13/08/2026

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 4203 del 13/08/2026 del SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA R.G. N. 1360/2026. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

Il/La Responsabile
ANGELLA ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE

P.D. n. 4203 del 13/08/2026

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 4203 del 13/08/2026 del Settore S.O. AMBIENTE, AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA R.G. N. 1360/2026. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

Parere del Segretario Generale

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE n. 4203 del 13/08/2026 del Settore / Servizio S.O. AMBIENTE, AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE avente ad Oggetto: "UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA R.G. N. 1360/2026. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E. ", si esprime parere FAVOREVOLE.

.....

Parma, 15/09/2026

Il Segretario Generale
CRUSO GIUSEPPINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)